

COMUNE DI INARZO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 13 del 12/05/2021

Esecutivo dal 14/06/2021

Firmato

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Fabrizio Montonati Dott.ssa Franceschina Bonanata

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 3 – SEDE DELLE ADUNANZE	5
ART. 4 – COMPUTO DEI TERMINI	6
ART. 5 – REGOLE PER L'ARROTONDAMENTO	6
ART. 6 – COMUNICAZIONI E DOMICILIO	6
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERI COMUNALI	6
ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
ART. 8 – CONSIGLIERI COMUNALI - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO - RESPONSABILITA'	7
ART. 9 – DOVERI	7
ART. 10 – DECADENZA	7
ART. 11 – SURROGA	7
ART. 12 - SOSPENSIONE DALLA CARICA – SOSTITUZIONE	8
ART. 13 - DIRITTO D'INIZIATIVA	8
ART. 14 – INTERROGAZIONE	9
ART. 15 – MOZIONE	9
ART. 16 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	9
ART. 17 – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO – INDENNITA' E PERMESSI	9
ART. 18 – COMPORTAMENTO	10
CAPO III - PRESIDENZA	10
ART. 19 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	10
ART. 20 - COMPITI E POTERI DEL SINDACO	10
CAPO IV - I GRUPPI CONSILIARI	11
ART. 21 - GRUPPI CONSILIARI	11
ART. 22 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	11
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI	12
ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	12
ART. 24 – FUNZIONI	12
ART. 26 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	13
ART. 27 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	13
ART. 28 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI	14
ART. 29 - COMMISSIONI D'INDAGINE	14

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
CAPO I – SESSIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE	15
ART. 30 - SESSIONI	15
ART. 31 - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE	15
ART. 32 - ORDINE DEL GIORNO	16
CAPO II – ORDINAMENTO DELLE SEDUTE	16
ART. 33 – SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE - SEDUTA DESERTA	16
ART. 34 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE	17
CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE	18
ART. 35 - SEDUTE PUBBLICHE	18
ART. 36 - ADUNANZE SEGRETE	18
ART. 37 - SEDUTE "APERTE"	18
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	19
ART. 38 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	19
ART. 39 - AMMISSIONE IN AULA DI PERSONALE DELL'ENTE E CONSULENTI	19
CAPO V – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	19
ART. 40 – SCRUTATORI - ORDINE DEI LAVORI	19
ART. 41 - DISCUSSIONE – NORME GENERALI	20
ART. 42 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	21
ART. 43 - FATTO PERSONALE	21
ART. 44 - EMENDAMENTI	21
CAPO VI – VOTAZIONI	22
ART. 45 – VOTAZIONI	22
ART. 46 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE	23
ART. 47 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	23
ART. 48 - VOTAZIONI SEGRETE	23
ART. 49 - RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	24
ART. 50 - ESITO DELLE VOTAZIONI	24
CAPO VII – MOZIONI	25
ART. 51 – ESAME INTERROGAZIONI	25
ART. 52 – ESAME MOZIONI	25
CAPO VIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE	26
ART. 53 - SEGRETARIO ALL'ADUNANZA	26
ART. 54 - VERBALE DI DELIBERAZIONE	26
ART. 55 – DELIBERAZIONE	26

ART. 56 – PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI	27
TITOLO III - SEDUTE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA	27
CAPO I – SESSIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE	27
ART. 57 – ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA	27
ART. 58 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA	27
ART. 59 - CRITERI E DISPOSIZIONI PER LE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA	28
ART. 60 – PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA	28
ART. 61 - APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA	28
ART. 62 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA. METODOLOGIA E REGOLAZIONE	29
ART. 63 – VOTAZIONI	29
ART. 64 – UTILIZZO DELL'ACCOUNT	29
ART. 65 – SOSPENSIONE DELLA SEDUTA PER RAGIONI TECNICHE	29
ART. 66 – INFORMAZIONE SULLA DIFFUSIONE DELLA VIDEOCONFERENZA	29
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	30
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 67 – ENTRATA IN VIGORE – DIFFUSIONE	30

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in attuazione e ad integrazione delle disposizioni legislative e statutarie.
- 2. In quanto compatibile, esso é applicabile al funzionamento degli organismi collegiali comunali in mancanza di una propria disciplina in materia.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Le eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
- 2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
- 3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, previa consultazione con il Segretario comunale. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
- 4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 – SEDE DELLE ADUNANZE

- 1. La sede delle adunanze del Consiglio è l'aula consiliare sita in via Patrioti n.28.
- 2. Il Sindaco può stabilire che, per la trattazione di specifici argomenti o per particolari circostanze, l'adunanza si tenga in luogo diverso dall'aula consiliare.

ART. 4 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Nel computo dei termini previsti dal presente regolamento si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

ART. 5 - REGOLE PER L'ARROTONDAMENTO

1. In tutti i casi in cui il computo dei consiglieri necessario a vari fini (quorum strutturale o funzionale o altro) assommi ad una cifra decimale, per il relativo calcolo trova applicazione il criterio aritmetico. Pertanto in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento si effettua per difetto mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà all'arrotondamento per eccesso.

ART. 6 - COMUNICAZIONI E DOMICILIO

- 1. Le comunicazioni individuali di fatti o atti previsti dal presente regolamento sono eseguite, di norma, a mezzo posta elettronica istituzionale attivata a favore del Consigliere comunale o all'indirizzo di posta elettronica indicata da quest'ultimo. In tal caso, l'avviso telematico dell'avvenuta consegna, elaborato dal sistema, fa piena prova dell'avvenuta spedizione dell'avviso e, dunque, della regolarità della convocazione.
- 2. Nelle more dell'attivazione della casella di posta elettronica istituzionale o della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o ancora nell'ipotesi in cui i sistemi telematici non funzionino o non rispondano, l'avviso è consegnato al domicilio dello stesso, a mezzo di un Messo comunale. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione e, successivamente, entro dieci giorni dalla surrogazione, devono comunicare all'ufficio di segreteria comunale, il domicilio eletto nel territorio comunale e le altre indicazioni necessarie per ricevere, secondo le forme previste dal presente articolo, le comunicazioni connesse all'esercizio del mandato. Decorso inutilmente tale termine, il domicilio si intende eletto presso la segreteria comunale.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri comunali determinato dalla legge e liberamente eletti dalla collettività locale.
- 2. Il Sindaco, in quanto componente del Consiglio comunale, è computato a tutti gli effetti sia nel quorum necessario per la validità delle sedute consiliari (quorum strutturale) sia nel quorum necessario per l'approvazione delle deliberazioni consiliari (quorum funzionale), fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge.

ART. 8 – CONSIGLIERI COMUNALI - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO - RESPONSABILITA'

- 1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera collettività locale, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente all'adunanza o che abbia espresso voto contrario nell'adozione di un atto deliberativo.

ART. 9 – DOVERI

- I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni regolarmente convocate o di giustificare l'assenza, con motivata comunicazione, anche verbale, al Sindaco o al Capogruppo consiliare il quale ne dà comunicazione al Sindaco in occasione della seduta consiliare.
- 2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari nei casi previsti dalla legge, in particolare, dall'art.78, comma 2¹, del T.U.E.L. e, più in generale, in circostanze di personale conflitto di interessi.
- 3. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza uscendo dalla sala consiliare per tutto il tempo della discussione e della votazione, informandone il Segretario, che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
- 4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 10 - DECADENZA

1. I casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari sono disciplinati, nel rispetto dell'art. 43 comma 4 del T.U.EL., dallo statuto comunale².

ART. 11 - SURROGA

1. In tutti i casi di cessazione dalla carica, compreso quello disciplinato dal precedente art. 10, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione.

2 V. art. 13 Statuto

^{1 &}quot;Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."

ART. 12 - SOSPENSIONE DALLA CARICA – SOSTITUZIONE

- I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 11 del Decreto Legilsativo 31 dicembre 2012, n. 235, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al citato decreto e più in generale, di incompatibilità, normativamente previste.
- 2. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione previste dalla legge, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e richiede al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
- 4. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

ART. 13 - DIRITTO D'INIZIATIVA

- I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
- 3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco che la trasmette al Segretario comunale.
- 4. Il Segretario comunale, valutata la competenza del Consiglio comunale, la inoltra al Responsabile del servizio competente per materia affinchè completi l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U.E.L.. Ricevuto l'esito dell'istruttoria amministrativa, il Segretario comunale trasmette la proposta di deliberazione al Sindaco non oltre 30 giorni successivi alla presentazione.
- 5. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Tale ultima comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo consiliari. Se l'istruttoria si è, invece, conclusa favorevolmente, il Sindaco provvede all'invio della proposta alla commissione permanente competente per materia per l'espressione del parere e, successivamente, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

ART. 14 - INTERROGAZIONE

- 1. L'interrogazione, sempre formulata per iscritto e firmata dal o dai proponenti, consiste nella domanda, rivolta al Sindaco e/o agli Assessori, per conoscere:
 - a. la rispondenza a verità di un fatto e se, nel caso in cui l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - b. i motivi della condotta dell'Amministrazione su un determinato fatto o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
- 2. Alle interrogazioni è fornita risposta scritta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa se il Consigliere interrogante non ne abbia richiesto espressamente l'iscrizione all'ordine del giorno. In tale ultimo caso, l'esame dell'interrogazione sarà effettuata nelle modalità indicate al successive art. 51.

ART. 15 - MOZIONE

- 1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di presentare al Sindaco mozioni rivolte ad indirizzare la condotta del Consiglio, della Giunta o del Sindaco su argomenti specifici.
- 2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti od organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
- 3. La mozione può riguardare anche argomenti di carattere generale, che vanno al di là delle competenze dell'ente locale, esprimendo la volontà del Consiglio comunale su tematiche politiche e/o sociali riguardanti situazioni più ampie di quelle locali.
- 4. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco e sottoscritte dal Consigliere proponente.
- 5. A ciascun Consigliere è riconosciuto il diritto di presentare non più di 1 (una) mozione per la stessa seduta, fermo restando che ai gruppi composti da più di tre Consiglieri è riconosciuta la possibilità di presentare, complessivamente, fino ad un massimo di 3 (tre) mozioni.

ART. 16 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal primo giorno lavorativo successivo a quello nel quale perviene la richiesta dei Consiglieri indirizzata al Sindaco del Consiglio.
- 3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 17 - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO - INDENNITA' E PERMESSI

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. La segreteria comunale, sulla base degli atti d'ufficio, rilascia al Sindaco ed ai

- Consiglieri che ne facciano richiesta, una attestazione in merito alla presenza alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari entro quindici giorni successivi alla richiesta.
- 2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno; nulla è dovuto, invece, per la partecipazione alle sedute dichiarate deserte nonché alla Conferenza dei capigruppo.
- Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U.E.L., non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
- 4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dalla legge.

ART. 18 - COMPORTAMENTO

- 1. I Consiglieri comunali devono osservare, nelle sedute, un comportamento corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
- 2. Essi hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di alcuno o ad altre situazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
- 3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama.
- 4. Se un Consigliere richiamato persiste ulteriormente nel comportamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco può sospendere la seduta o far allontanare il Consigliere dall'aula.
- Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono introdurre nell'aula consiliare cartelli, striscioni e simili durante la seduta consiliare, pena l'espulsione dall'aula da parte del Sindaco.

CAPO III - PRESIDENZA

ART. 19 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Le funzioni di presidenza del Consiglio comunale sono assicurate dal Sindaco e in sua assenza dal Vicesindaco.

ART. 20 - COMPITI E POTERI DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2. Spetta al Sindaco:
 - a. organizzare le sedute del Consiglio fissando la data e il luogo di svolgimento delle medesime;
 - b. formare l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
 - c. convocare, presiedere e dirigere l'assemblea consiliare;
 - d. esercitare i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento;
 - e. adottare gli atti e le misure organizzative necessarie per il buon funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni interne;
 - f. avviare il procedimento di decadenza dei Consiglieri comunali;
 - g. assicurare il riscontro del sindacato di controllo dei Consiglieri comunali;
 - h. rappresentare il Consiglio comunale.

CAPO IV - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 21 - GRUPPI CONSILIARI

- 1. Ogni Consigliere comunale appartiene ad un Gruppo Consiliare.
- 2. I Gruppi Consiliari sono composti da almeno due Consiglieri; possono essere composti da un solo Consigliere nel caso in cui siano espressione di una lista che abbia partecipato alle elezioni del Consiglio Comunale ed abbia avuto un unico eletto.
- 3. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, ogni Consigliere indica al Sindaco il Gruppo del quale intende far parte. I Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Sindaco, entro tre giorni dalla convalida, a quale Gruppo intendono aderire.
- 4. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto che, se costituito da almeno due Consiglieri, ha le prerogative del gruppo consiliare. Del gruppo misto entra a far parte il Consigliere che decida di revocare l'adesione ad un gruppo consiliare e non aderisca ad altro gruppo.
- 5. Ciascun Gruppo procede, entro trenta giorni dalla convalida dei Consiglieri, alla individuazione del proprio Capogruppo. Dell'avvenuta individuazione viene data tempestiva comunicazione al Sindaco del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta utile. Nelle more della individuazione è considerato Capogruppo il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta tra tutti gli appartenenti al gruppo. Ogni successiva modifica dell'individuazione del Capogruppo è lasciata alla libera determinazione del gruppo stesso.

ART. 22 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1. I Capigruppo Consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
- 2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco che la convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà dei Capigruppo.

3. Le sedute della Conferenza dei capigruppo non sono pubbliche.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. Il Consiglio comunale può istituire, in conformità ai principi di cui allo Statuto, Commissioni consiliari permanenti determinando, per ciascuna di esse, le materie di competenza ed il numero dei commissari garantendo la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
- 2. Alla formale costituzione delle Commissioni provvede il Consiglio Comunale con voto palese in base alle designazioni dei gruppi medesimi.
- 3. Le Commissioni eventualmente costituite restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
- 4. Nell'espletamento dell'incarico ciascun componente può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, previa comunicazione scritta al Sindaco ed alla Segreteria della Commissione. Ai Commissari é riconosciuto un gettone di presenza secondo le disposizioni di legge.

ART. 24 - FUNZIONI

- 1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
- 2. Le Commissioni consiliari esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio e svolgono funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo.
- 3. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale corredate dei prescritti pareri sono, di norma, preventivamente esaminate dalle competenti Commissioni Consiliari. Costituiscono eccezione a tale obbligo le deliberazione che devono essere adottate in caso di urgenza o nel rispetto di scadenze dettate da disposizioni di legge, nonché quelle da sottoporre al Consiglio comunale nelle more della costituzione delle commissioni stesse. Non rientrano in tale obbligo, inoltre, le interrogazioni non trattandosi di deliberazioni e le mozioni.

ART. 25 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1. Ciascuna Commissione consiliare nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina delle Commissioni stesse, elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti e con votazione palese, il Presidente. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nel primo scrutinio, risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito al secondo scrutinio il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
- 2. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni; ciascun Consigliere comunale può essere eletto Presidente di una sola Commissione consiliare.

- 3. Successivamente alla elezione del Presidente, nella medesima seduta, ciascuna Commissione consiliare elegge, con votazione palese, un Vice presidente. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
- 4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, presentata da un numero di componenti della commissione espressione di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. La riunione è tenuta entro 10 (dieci) giorni da quello lavorativo successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
- 6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno 2 (due) giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, con le modalità disciplinate dall'art. 6.
- 7. La convocazione è inviata altresì, al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale.

ART. 26 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

- 1. La riunione della commissione è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà più uno dei Commissari in carica.
- 2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono inviati ai commissari contestualmente alla convocazione.
- 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei component designato dal Presidente.
- 4. Le Commissioni possono avvalersi dell'ausilio dei Responsabili di servizio, previa richiesta per approfondimenti legati alla conoscenza di particolari problematiche o aspetti tecnici degli argomenti.
- 5. Le Commissioni hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali e presso gli uffici delle aziende, degli enti e delle istituzioni partecipati dal Comune o da esso istituiti.

ART. 27 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone; in tal caso il Presidente decide preliminarmente che la trattazione avvenga in seduta segreta nei termini di cui al successivo articolo 36.

ART. 28 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI

- 1. Il Sindaco e gli Assessori possono presenziare ai lavori delle Commissioni con facoltà di intervento.
- 2. Se richiesto dal Presidente o da almeno tre membri della Commissione, gli Assessori Comunali assicurano la propria partecipazione alle riunioni della Commissione medesima.
- 3. I Consiglieri comunali possono intervenire ai lavori delle Commissioni quali uditori, senza diritto a percepire il gettone di presenza.

ART. 29 - COMMISSIONI D'INDAGINE

- 1. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio comunale può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.
- 2. La deliberazione che costituisce la commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
- 3. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
- 4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione, gli uffici interessati mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
- 5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei Responsabili di servizio, dei Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione.
- 6. La redazione dei verbali della commissione è effettuata dal segretario individuato dal Presidente tra i componenti.
- 7. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
- 8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
- 9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - SESSIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

ART. 30 - SESSIONI

- 1. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria quando devono essere trattati i seguenti atti fondamentali: Linee programmatiche di mandato, Documento unico di programmazione (DUP) e Bilancio di previsione finanziario, Rendiconto della gestione, Adozione e/o modifiche allo statuto dell'ente, Adozione e approvazione del Piano di Governo del territorio e relative varianti.
- 2. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi ivi comprese le sedute nelle quali debbano essere trattate le variazioni al DUP ed al bilancio di previsione finanziario e quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dal Sindaco.
- 3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. E' urgente, altresì, la convocazione resasi necessaria in relazione all'imprevedibilità ed alla necessità di porre in essere atti deliberativi la cui mancata tempestiva assunzione comporterebbe un pericolo grave e irreparabile per il Comune o per soggetti terzi.
- 4. Nella medesima adunanza possono essere trattati argomenti in sessione ordinaria, straordinaria e urgente.

ART. 31 - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1. Il Sindaco procede alla convocazione nella quale sono indicati:
 - a) il giorno, ora di inizio e luogo dove si tiene la riunione;
 - b) la tipologia della sessione ordinaria, straordinaria o urgente in prima o in seconda convocazione;
 - c) l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno"); in calce è riportato l'elenco delle interrogazioni.
- 2. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie:
 - b) almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza da trattarsi, eventualmente, anche in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 4. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale contestualmente alla convocazione. I Consiglieri possono visionarle negli orari di Ufficio o chiederne la trasmissione per posta elettronica. Ai soli Capigruppo

- consiliari che lo richiedano è consegnata copia cartacea delle proposte di deliberazione sottoposte all'esame delle Commissioni comunali e del Consiglio comunale.
- 5. Qualora, per qualsiasi ragione (incluso il guasto tecnico) non sia possibile l'utilizzo delle strumentazioni informatiche sopra indicate, il Sindaco potrà disporre che le comunicazioni relative agli avvisi di convocazione avvengano presso la dimora dei Consiglieri e/o presso il domicilio eletto nel Comune, a mezzo personale comunale, il quale avrà cura di predisporre idonea dichiarazione attestante l'intervenuta consegna dell'avviso.
- 6 L'avviso di convocazione relativo a ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo pretorio e nel sito internet nello stesso giorno in cui è inviato ai Consiglieri comunali.

ART. 32 - ORDINE DEL GIORNO

- 1. Il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno con l'eccezione del caso in cui tutti i Consiglieri comunali in carica siano presenti alla seduta e la maggioranza di essi sia favorevole all'esame della proposta/questione.
- 2. L'ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazione di iniziativa del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri comunali, dalle mozioni e dalle interrogazioni.
- 3. Il Sindaco una volta formalizzati presso gli uffici della Segreteria comunale gli atti di cui al precedente comma iscrive i medesimi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in occasione della sua prima convocazione utile.
- 4. Il Sindaco ha facoltà di iscrivere all'ordine del giorno proposte di deliberazione od argomenti ritenuti indifferibili o urgenti, in relazione a motivate ed accertate scadenze.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

ART. 33 – SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE - SEDUTA DESERTA

- 1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.³
- 2. In caso contrario il Sindaco sospende la seduta per 20 (venti minuti) trascorsi i quali il Segretario comunale procede ad un secondo appello. Qualora sia constatato il perdurare della mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, il Sindaco ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

_

³ v. art. 38 comma 2 TUEL

- 3. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
- 4. Il Sindaco, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.
- 5. Nel caso in cui dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la validità della seduta ai fini deliberative, il Sindaco, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
- 6. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente tolta.
- 7. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento dal Segretario comunale.

ART. 34 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

- 1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2. L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
- 3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
- 4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere prese decisioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano un particolare numero di Consiglieri e tale numero non sia di fatto garantito.
- 5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
- 6. Trascorsi 20 (venti minuti) dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
- 7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione; per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione e richiede le presenze previste per la stessa. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
- 8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 35 - SEDUTE PUBBLICHE

- 1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2. Chiunque può assistere alle sedute consiliari nell'apposito spazio della sala consiliare riservato al pubblico.

ART. 36 - ADUNANZE SEGRETE

- L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando si debbano trattare argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali o economiche di persone.
- 2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli eventuali Assessori non consiglieri ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
- 4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali o economiche di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma 3, escano dall'aula.

ART. 37 - SEDUTE "APERTE"

- 1. L'adunanza "aperta" è convocata dal Sindaco del Consiglio quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno.
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Città metropolitana, degli organismi di partecipazione previsti dallo statuto comunale, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
- 3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena e la prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati perchè portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
- 4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alla votazione relativa prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.
- 5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 38 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.
- 2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, con decisione motivata presa a maggioranza dal consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

ART. 39 - AMMISSIONE IN AULA DI PERSONALE DELL'ENTE E CONSULENTI

- 1. Oltre al Revisore dei Conti, al personale che svolge funzioni di segreteria e di assistenza al Consiglio, nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Il Sindaco, a seconda delle esigenze, può autorizzare la presenza di consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

CAPO V - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 40 - SCRUTATORI - ORDINE DEI LAVORI

- 1. Laddove si debba procedere a votazione a scrutinio segreto, all'inizio della seduta, il Sindaco designa un numero complessivo di tre scrutatori, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, ove questa sia presente in aula, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
- 2. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno; le mozioni e le interrogazioni saranno inserite agli ultimi punti dell'ordine del giorno. Prima della chiusura dei lavori, il Sindaco può effettuare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità contenendo i propri interventi in un tempo di cinque minuti ciascuno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

- 3. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione sottoscritta al Sindaco, una proposta di deliberazione o di mozione.
- 4. Per le proposte presentate dalla Giunta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Sindaco, o dal Vicesindaco, o dall'Assessore proponente.
- 5. In presenza del ritiro di una proposta, il Sindaco non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a dare comunicazione del suo ritiro dall'ordine del giorno prima dell'inizio del Consiglio comunale.
- 6. Il ritiro di una proposta può altresì avvenire anche verbalmente nel corso della seduta del Consiglio comunale, anche se ne è già iniziata la discussione, purché non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti, o le dichiarazioni di voto. Il Sindaco provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno, ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 41 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI

- 1. Il Sindaco pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori ed invita il Relatore ad illustrare la proposta. I Presidenti delle Commissioni a richiesta del Sindaco, possono relazionare sui lavori della Commissione circa la proposta in discussione.
- 2. Terminata la relazione illustrativa si apre la discussione secondo l'ordine di iscrizione dei diversi Consiglieri presso la Presidenza, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Non sono ammesse spiegazioni a dialogo.
- 3. Nella discussione hanno la precedenza i Consiglieri che chiedano la parola per questioni di carattere incidentale ai sensi del successivo art. 42 (questione pregiudiziale e sospensiva).
- 4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti, e la seconda, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del Relatore, per non più di 5 (cinque).
- 5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
- 6. I termini di tempo per le discussioni generali relative al bilancio di previsione finanziario preventivo, allo statuto ed al piano di governo del territorio sono definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.
- 7. Il Sindaco e il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 8. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione e non devono essere meramente ripetitivi di quelli già resi nella seduta. In caso contrario, il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola. In caso di contestazione, è il Consiglio chiamato a decidere senza discussione, con votazione palese.
- 9. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
- 10. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 (cinque) minuti.

11. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

ART. 42 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta, prima dell'inizio della discussione proponendone il ritiro.
- 2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.
- 4. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 43 - FATTO PERSONALE

- 1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

ART. 44 - EMENDAMENTI

- 1. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco del Consiglio, almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti quello fissato per l'adunanza, fatte salve le speciali previsioni di cui al Regolamento di contabilità del Comune.
- 2. Non possono essere presentati emendamenti sulle proposte all'ordine del giorno che non si concretizzano in provvedimenti ma in atti politici, quali sono le mozioni, o in atti di indirizzo quali, ad es, le line programmatiche di mandato.
- 3. Quando si tratta di mere correzioni di forma o variazioni della proposta di lieve entità per le quali, a giudizio del Segretario comunale, non necessita la preventiva espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL o del Revisore le stesse possono essere presentate al Sindaco anche nel corso della seduta.

- 4. Dopo la relazione illustrative della proposta, ogni emendamento è illustrato da uno dei presentatori per non più di 5 (cinque) minuti. Sull'esame di ciascun emendamento non sono ammessi dibattito e dichiarazioni di voto e, dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato e la replica di uno dei presentatori per non più di cinque minuti, il Sindaco pone in votazione l'emendamento. I tempi assegnati per l'illustrazione e la replica possono essere cumulati dal presentatore in un unico intervento per una durata massima di dieci minuti. In presenza di un numero di emendamenti superiore a 10 (dieci) per ogni singola proposta di deliberazione, il Sindaco può, sentita la conferenza dei capigruppo, assegnare per l'illustrazione e la replica di ciascuno di essi, un termine congruo e disporre l'accorpamento di emendamenti simili.
- 5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
- 6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
- 7. Se il consigliere che ha proposto l'emendamento non è presente in aula al momento della discussione dell'emendamento presentato, questo si intende ritirato.

CAPO VI - VOTAZIONI

ART. 45 - VOTAZIONI

- 1. L'espressione del voto avviene normalmente a scrutinio palese e per alzata di mano.
- 2. La votazione è effettuata a scrutinio segreto quando ciò sia prescritto espressamente dalla legge.
- 3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
- 5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine indicato nel precedente articolo 44;
 - c. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 6. Per i regolamenti e il bilancio di previsione finanziario le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a.a per i regolamenti, discussi e votati gli eventuali emendamenti ai singoli articoli, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - a.b per il bilancio di previsione finanziario, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sugli emendamenti presentati dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio di previsione finanziario, corredato dai relative allegati, e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto

- con le modificazioni, sia al bilancio di previsione finanziario che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
- 7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
- 8. La conta dei voti viene effettuata dal Sindaco della seduta coadiuvato dal Segretario. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

ART. 46 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

- 1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
- 2. Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
- 3. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto e, dopo essersi definito tra i presenti coloro che non partecipano al voto e che, quindi, si astengono, invita prima a votare coloro che sono favorevoli e dopo i contrari.
- 4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
- 5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o che si astengono, e quindi non partecipano alla votazione, vengono nominativamente indicati a verbale.

ART. 47 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

- 1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.
- 2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- 3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 48 - VOTAZIONI SEGRETE

- 1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
- 2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

- b. ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
- 4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
- 6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- 7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- 8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale della deliberazione.

ART. 49 - RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

- 1. Quando la legge o lo statuto prevedono che nella designazione dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, nei casi in cui competente per le nomine sia il Consiglio comunale, la relativa votazione avviene con scrutini separati, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza. La votazione avviene con le modalità decise dal Consiglio comunale.
- 2. Si considerano facenti parte della maggioranza i Consiglieri che siano stati eletti alla carica di Consigliere comunale attraverso la propria candidatura nella lista che ha espresso il Sindaco in carica. Si considerano facenti parte della minoranza tutti gli altri Consiglieri.

ART. 50 - ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
- 2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale della deliberazione è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO VII - MOZIONI

ART. 51 - ESAME INTERROGAZIONI

- 1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di registrazione al protocollo dell'ente.
- 2. Il Consigliere proponente ha la possibilità di illustrare e leggere l'interrogazione con un intervento della durata massima di 5 (cinque) minuti. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 3. Conclusa l'illustrazione la risposta può essere data direttamente dal Sindaco o può essere demandata all'Assessore delegato. Anche la risposta deve essere contenuta nel tempo di 5 (cinque) minuti.
- 4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 3 (tre) minuti.
- 5. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
- 6. Nel caso l'interrogante sia assente, l'esame consiliare é comunque assolto con la risposta scritta da inviare a cura del Sindaco, entro quindici giorni dalla seduta consiliare, al Consigliere interrogante ed ai Capigruppo consiliari.
- 7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 8. Sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale le interrogazioni pervenute entro il 10° (decimo giorno) precedente la convocazione del Consiglio stesso, sempre che ciò sia esplicitamente richiesto dal Consigliere proponente; le interrogazioni pervenute successivamente a tale data sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

ART. 52 – ESAME MOZIONI

- 1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
- 2. Qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate congiuntamente.
- 3. Sulle mozioni possono intervenire un Consigliere per gruppo per 5 (cinque) minuti, oltre al presentatore delle stesse. Può intervenire in dissenso un secondo Consigliere per gruppo per 1 minuto.
- 4. Sulle mozioni non possono essere presentati emendamenti.
- 5. A conclusione del dibattito, comprensivo dell'esame degli eventuali emendamenti, si procede votazione finale.

CAPO VIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

ART. 53 - SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
- 2. Il Segretario comunale sovraintende alla verbalizzazione delle sedute consiliari ed agli adempimenti ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare con il supporto dell'ufficio di segreteria comunale.

ART. 54 - VERBALE DI DELIBERAZIONE

- 1. Il verbale di deliberazione è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le decisioni adottate, dal Consiglio comunale.
- 2. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Sindaco, i loro interventi o dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nella deliberazione, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario seduta stante. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, sempre seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale
- 3. I verbali di deliberazione delle sedute precedenti, depositati presso la segreteria comunale si intendono approvati se non vi siano osservazioni o proposte di rettifica prima entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma precedente. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
- 4. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza di voti presenti.

ART. 55 - DELIBERAZIONE

- 1. I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio comunale sono assunti con la forma scritta denominata "deliberazione".
- 2. Ogni deliberazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. denominazione organo collegiale, luogo, data, ora di convocazione della seduta e componenti presenti e assenti;
 - b. presupposti di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento;
 - c. richiamo dei pareri obbligatori e dei motivi addotti in caso di scostamento dagli stessi;
 - d. modalità ed esito della votazione;
 - e. dispositivo;
 - f. eventuale dichiarazione d'immediata eseguibilità con relativa votazione.
- 3. Costituiscono parte integrante della deliberazione tutti i documenti in essa espressamente indicati in tale modo, ad eccezione degli atti normativi e di quelli amministrativi del Comune. Devono in ogni caso essere allegati alla deliberazione i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

4. Ogni deliberazione, in relazione all'ordine cronologico di assunzione nell'anno solare, è numerata progressivamente ed è sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 56 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. La pubblicità delle deliberazioni è assicurata nei modi e nei termini previsti dall'art.124 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

TITOLO III - SEDUTE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

CAPO I – SESSIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

ART. 57 - ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

- 1. A discrezione del Sindaco le adunanze del Consiglio comunale possono svolgersi, in alternativa alla riunione in presenza, mediante la modalità telematica della videoconferenza con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l'applicazione dello Statuto e, nei limiti della compatibilità, del regolamento del Consiglio comunale vigente.
- 2. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate presso la sede istituzionale del Comune di Inarzo.

ART. 58 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

- 1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.
- 2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:
 - a) consentire al Sindaco ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza:
 - b) assicurare al Sindaco ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) consentire al Sindaco ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;

- d) consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del Consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.
- 3. Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme del Regolamento del Consiglio comunale alla seduta di Consiglio in modalità a distanza, decide il Sindaco, sentito il Segretario comunale.

ART. 59 - CRITERI E DISPOSIZIONI PER LE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

- 1. Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:
 - a) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - b) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori;
 - c) per il computo del numero legale quorum strutturale si considerano presenti i componenti il consiglio collegati in videoconferenza. Si applica il precedente art. 33, con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare a Sindaco e Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria.

ART. 60 - PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA

- 1. La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Sindaco, assistito dal Segretario comunale, mediante appello nominale dei consiglieri e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
- 2. La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.
- 3. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare i Responsabili di servizio e collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti, nei termini di cui al precedente art. 39.

ART. 61 - APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA

- 1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Sindaco valida secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
- 2. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.

ART. 62 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA. METODOLOGIA E REGOLAZIONE

- 1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità.
- 2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
- 3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Sindaco, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", "mozione d'ordine", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta.
- 4. Il Sindaco, dopo aver dichiarata aperta la discussione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.
- 5. Salvo che al momento in cui il Sindaco conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, ciascun membro, salvo il Sindaco, e gli altri partecipanti devono tenere il microfono spento. In caso di inosservanza, il Sindaco, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

ART. 63 - VOTAZIONI

- 1. Le votazioni sono effettuate in modo palese, ai sensi del precedente articolo 46.
- 2. Ciascun Consigliere, interpellato dal Sindaco, esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi.
- 3. Al termine di ciascuna votazione il Sindaco ne dichiara l'esito.

ART. 64 - UTILIZZO DELL'ACCOUNT

1. Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

ART. 65 - SOSPENSIONE DELLA SEDUTA PER RAGIONI TECNICHE

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

ART. 66 - INFORMAZIONE SULLA DIFFUSIONE DELLA VIDEOCONFERENZA

1. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa la trasmissione in diretta della videoconferenza e la successiva diffusione dal sito istituzionale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al codice civile.
- 2. Dalla stessa data è abrogata ogni precedente disciplina comunale in materia.
- 3. Copia del presente regolamento è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale.